



Comune di Cassina de' Pecchi

Servizio Entrate Tributarie
Tel. 02/95440229 - tributi@cassinadepecchi.gov.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CONFERMATE ALIQUOTE E DETRAZIONE

Le disposizioni normative prevedono **l'esclusione dal pagamento dell'IMU per:**

- le abitazioni principali e le relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) fatta eccezione per gli immobili censiti in categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale, che continuano ad essere assoggettati all'IMU;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati).
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

USO GRATUITO: la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile (ad uso abitativo) in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento;

Per facilitare il conteggio sul sito del Comune all'indirizzo www.cassinadepecchi.gov.it è disponibile un simulatore per il calcolo dell'IMU e la stampa del Modello F24.

Le modalità di calcolo della base imponibile sono le stesse utilizzate per l'IMU 2016.



PRIMA RATA: PARI AL 50% - DA PAGARE ENTRO IL 16/06/2017.

SECONDA RATA: A SALDO - DA PAGARE ENTRO IL 18/12/2017.

Non si procede al versamento per somme inferiori a € 12,00 annue.

Tipologia di immobile	aliquote e detrazione	Da versare	Codice F24	
Abitazione principale (cat. A1, A8 e A9) e una pertinenza per categoria (C2, C6 e C7)	5 per mille detrazione € 200,00	al Comune	3912	codice catastale comune
Altri Fabbricati	10,6 per mille	al Comune	3918	
Aree edificabili	10,6 per mille	al Comune	3916	
Immobili gruppo catastale "D" (immobili produttivi) ad eccezione dei D10 (strumentali agricoli)	10,6 per mille	7,6 per mille allo Stato	3925	C014
		3 per mille al Comune	3930	
Terreni agricoli	10,6 per mille	al Comune	3914	

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

E' confermata anche per l'anno 2017 l'esclusione dal pagamento dalla TASI per l'abitazione principale e una pertinenza per categoria (C2, C6 e C7), fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONFERMATE ALIQUOTE E DETRAZIONE

La tasi nel Comune di Cassina de' Pecchi si paga per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e una pertinenza per categoria (C2, C6 e C7) e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali. Per tutti gli altri immobili l'aliquota deliberata è pari a zero.

Le modalità di calcolo della base imponibile sono le stesse utilizzate per la tasi 2016.

PRIMA RATA: PARI AL 50% - DA PAGARE ENTRO IL 16/06/2017.

SECONDA RATA: A SALDO - DA PAGARE ENTRO IL 18/12/2017.

Non si procede al versamento per somme inferiori a € 5,00 annue.

Tipologia di immobile	aliquote e detrazione	Da versare	Codice F24	
Abitazione principale (cat. A1, A8 e A9) e una pertinenza per categoria (C2, C6 e C7)	1 per mille	al Comune	3958	codice catastale comune C014
Altri Fabbricati	aliquota zero	al Comune	3961	
Aree edificabili	aliquota zero	al Comune	3960	
Immobili gruppo catastale "D" (immobili produttivi)	aliquota zero	al Comune	3961	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali	2,5 per mille	al Comune	3961	
Terreni agricoli	esenti			

DETRAZIONE PER FIGLI MINORI DI 26 ANNI

E' prevista una detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (es. se il figlio compie i 26 anni il 3 marzo 2016, avrà diritto alla detrazione per 2/12 cioè € 5,00).

Per facilitare il conteggio sul sito del Comune all'indirizzo www.cassinadepecchi.gov.it è disponibile un simulatore per il calcolo della TASI e la stampa del Modello f24.



TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Gli avvisi di pagamento sono stati inviati dal comune e hanno le seguenti scadenze:

PRIMA RATA: PARI AL 50% - 16/05/2017.

SECONDA RATA: A SALDO - 16/11/2017.

UNICA SOLUZIONE - 16/05/2017.

I contribuenti che non dovessero aver ricevuto gli avvisi di pagamento possono richiederli via email o allo sportello dell'ufficio tributi negli orari di apertura al pubblico. (Lun. e Merc. 08.45-12.15/16.30-18.00 - Ven. 08.45-12.15).

NOVITÀ 2017 con l'approvazione di alcune modifiche al regolamento IUC dal 1 gennaio 2017 sono state introdotte o modificate alcune agevolazioni:

Per compostaggio domestico

1. A partire dall'anno 2017 per le utenze domestiche residenti in edifici con giardino che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa sui rifiuti, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%.
2. Il compostaggio dovrà essere effettuato con le modalità e le precauzioni previste da regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana. L'utente non avrà diritto all'eventuale fornitura gratuita dei sacchetti per la raccolta del rifiuto umido.
3. Per ottenere l'agevolazione tariffaria è necessario iscriversi all'apposito albo dei Compostatori domestici istituito presso l'ufficio ecologia del comune presenta un'istanza, su appositi moduli predisposti dall'Ente, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. La richiesta di agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza presso l'ufficio ecologia ed ha validità sino al permanere delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione. Per l'anno 2017 per coloro che già praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, l'istanza potrà essere presentata entro il 30 giugno 2017 con effetto dal primo gennaio o dalla data di inizio se avvenuta nel primo semestre 2017.
4. Con l'iscrizione all'Albo dei compostatori il soggetto autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cessazione di cui all'articolo 54, comma 3 del presente regolamento (90 giorni); le riduzioni cessano dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione. Qualora venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100 % del tributo non versato per l'anno d'imposta nel quale la violazione è stata accertata oltre ad eventuali altre sanzioni amministrative che potranno essere previste nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana.
5. Per avere diritto all'agevolazione tariffaria è obbligatorio essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali.

Per gli esercizi di vicinato - ovvero per i negozi di vendita al dettaglio

1. Per gli esercizi di vicinato - ovvero per i negozi di vendita al dettaglio - aventi una superficie di vendita non superiore a 100 mq, appartenenti alle categorie di utenze non domestiche n. 13, n. 15 e n. 27 dell'allegato B) del presente regolamento, che aprono un nuovo punto vendita nel comune di Cassina de' Pecchi, la tariffa si applica in misura ridotta del 60% della sola parte variabile per il primo anno solare di attività, del 50% per il secondo anno e del 20% per il terzo anno. La presente agevolazione non si applica alle attività che spostano solo la localizzazione del punto vendita all'interno del comune o ampliano la superficie di vendita. Ai fini della presente riduzione per nuovo punto vendita si intende una nuova apertura non derivante da cessione o affitto l'azienda, da subingresso o cambio di ragione sociale.
2. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 la tariffa si applica in misura ridotta del 20% della sola parte variabile per gli esercizi di vicinato - ovvero per i negozi di vendita al dettaglio - il cui punto vendita risulta già avviato alla data del 1 gennaio 2016, aventi una superficie di vendita non superiore a 100 mq e appartenenti alle categorie di utenze non domestiche n. 13, n. 15 e 27 dell'allegato B) del presente regolamento.
3. La riduzione tariffaria compete a richiesta dell'interessato da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno d'imposizione, salvo che non sia domandata contestualmente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. Per avere diritto alla riduzione è obbligatorio essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali e avere il Durc regolare.
4. La relativa copertura delle agevolazioni viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Per l'utilizzo del vuoto a rendere

1. Per i ristoranti, i bar e i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che utilizzano la pratica del "vuoto a rendere" delle bottiglie d'acqua in vetro, è riconosciuta la:
 - a) Comma soppresso dal 01/01/2017.
 - b) riduzione del 5 % della parte variabile della tariffa per quei gestori che sottoscrivono formale impegno ad utilizzare esclusivamente "vuoto a rendere" per tutta l'acqua servita ai tavoli del loro locale;

2. Per ottenere la riduzione è necessario presentare apposita istanza alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione di formale d'impegno ad utilizzare il "vuoto a rendere". Per l'anno 2016 per coloro che già utilizzano la pratica del "vuoto a rendere", l'istanza potrà essere presentata entro il 30 giugno 2016 con effetto dal primo gennaio o dalla data di inizio della pratica del "vuoto a rendere", se avvenuta nel primo semestre 2016. Per le annualità successive la riduzione decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza. Con la presentazione della sopraccitata istanza il soggetto beneficiario autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dare comunicazione in caso di interruzione della pratica del vuoto a rendere o la dismissione del dispenser al fine dell'interruzione dell'agevolazione. Qualora venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100% del tributo non versato nell'annualità in contestazione e in quella precedente.
3. Per avere diritto al contributo è obbligatorio essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali e avere un durc regolare.
4. La relativa copertura delle agevolazioni viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Per l'utilizzo di apparecchiature per la VENDITA ALLA SPINA

1. A partire dall'anno 2017 per le attività di vendita e/o somministrazione al pubblico di prodotti in modalità alla spina effettuata dagli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio (esclusi supermercati e ipermercati), dai ristoranti, dai bar e dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande è riconosciuta una riduzione del 5 % della parte variabile della tariffa. Per ottenere l'agevolazione è necessario presentare un'istanza, su appositi moduli predisposti dall'Ente, indicando la superficie operativa di vendita occupata dai distributori dei prodotti alla spina alla quale applicare l'agevolazione. La richiesta di agevolazione, se non presentata in concomitanza con la denuncia di inizio occupazione, decorre dalla data di presentazione dell'istanza ed ha validità sino al permanere delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione. Per l'anno 2017 per coloro che hanno installato apparecchiature per la vendita del prodotto alla spina prima del 30 giugno 2017, l'istanza potrà essere presentata entro il 30 giugno 2017 con effetto da primo gennaio o dalla data di installazione dell'apparecchiatura per la vendita alla spina, se avvenuta nel primo semestre 2017.
2. Con la presentazione della sopraccitata istanza il soggetto beneficiario autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cessazione, di cui all'articolo 54, comma 3 del presente regolamento (90 giorni); le riduzioni cessano dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione. Qualora venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100 % del tributo non versato per l'anno d'imposta nel quale la violazione è stata accertata.
3. Per avere diritto all'agevolazione tariffaria è obbligatorio essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali e avere il Durc regolare.
4. La relativa copertura delle agevolazioni viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Per l'assenza o la rimozione delle SLOT MACHINE

1. A partire dall'anno 2017, per i pubblici esercizi che esercitano come attività principale l'attività di "bar" (cat. 24 solo Bar e Caffè), ovvero l'attività di "commercio al dettaglio di prodotti del tabacco" (cat. 14 solo Tabaccai), che non hanno installato o rimuoveranno dai propri locali tutte le slot machines o apparecchiature similari per il gioco d'azzardo elettronico presenti, è applicata una riduzione del 10% della tariffa.
2. Per ottenere l'agevolazione tariffaria occorre presentare un'istanza, su appositi moduli predisposti dall'Ente, attestante l'assenza di slot e nel caso di intervenuta completa rimozione delle stesse, allegando anche idonea documentazione comprovante la rimozione. La richiesta di agevolazione, se non presentata in concomitanza con la denuncia di inizio occupazione, decorre dalla data di presentazione dell'istanza ed ha validità sino al permanere delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione. Per l'anno 2017 per coloro che non hanno installato o hanno rimosso le slot machines prima del 30 giugno 2017, l'istanza potrà essere presentata entro il 30 giugno 2017 con effetto da primo gennaio o dalla data di rimozione della slot machine, se avvenuta nel primo semestre 2017.
3. Con la presentazione della sopraccitata istanza il soggetto beneficiario autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cessazione di cui all'articolo 54, comma 3 del presente regolamento (90 giorni); le riduzioni cessano dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione. Qualora venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100 % del tributo non versato per l'anno d'imposta nel quale la violazione è stata accertata.
4. Per avere diritto all'agevolazione tariffaria è obbligatorio essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali e avere il Durc regolare.
5. La relativa copertura delle agevolazioni viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Per l'adesione a progetti contro lo spreco alimentare

1. A partire dall'anno 2017 per le utenze non domestiche che aderiscono ai progetti contro lo spreco alimentare è riconosciuta, in sede di stipula della convenzione con l'Amministrazione Comunale, una riduzione massima del 10% della quota variabile del tributo. Sarà cura dell'Area Servizi alla Persona comunicare al Servizio Tributi la riduzione concessa a seguito della stipula della convenzione con l'amministrazione comunale.